



Determina N. 380 del 13/06/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università degli studi di Messina, con nota del 19 maggio scorso, prot. ASST n. 34712 di pari data, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Daniela Alessia Marletta, medico iscritto al IV anno della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica fuori rete formativa presso la SC Ortopedia e traumatologia di questa azienda, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Daniela Alessia Marletta presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca

collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Ortopedia e traumatologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Daniela Alessia Marletta la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Messina, per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in ortopedia e traumatologia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Messina la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Daniela Alessia Marletta di attività formativa professionalizzante presso la SC Ortopedia e traumatologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

l'Università degli studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona della Rettrice prof.ssa Giovanna Spatari, con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti 1 (di seguito denominata anche "Università")

E

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, C.F. 04114370168, rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1 (di seguito denominata anche "ASST")

di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete presso l'ASST, da parte della dott.ssa Daniela Alessia Marletta, C.F. [REDACTED], medico in formazione specialistica iscritto alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università (di seguito denominata "medico in formazione specialistica").

A esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE:

- l'attività formativa dei medici in formazione specialistica è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68, con cui è stato disposto il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- in virtù del punto 8.1 del protocollo d'intesa tra l'Università e la Regione Sicilia del 12 agosto 2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21 dicembre 2009 e 11/17 febbraio 2010), "Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica



integrata tra Università italiane e Università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.”;

- secondo quanto previsto dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria “al fine di perfezionare la formazione, la scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi”. Ivi si precisa inoltre che “tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”;
- le Parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività specialistica extra rete formativa;
- il Consiglio della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa del medico in formazione specialistica presso l'ASST;
- il direttore della SC Ortopedia e traumatologia ha concesso il nulla osta alla formazione del medico in formazione specialistica presso la propria struttura mediante la sottoscrizione del progetto formativo individuale;
- l'ASST è una struttura pubblica accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN);
- il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università con deliberazioni del 30 marzo 2023, rispettivamente prot. n. 42545 e prot. n. 42552, hanno approvato lo schema tipo di convenzione per la formazione specialistica extra rete;

**PREMESSO E RITENUTO QUANTO SOPRA,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa presso l'ASST della dott.ssa Daniela Alessia Marletta, medico iscritto alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia



dell'Università.

Art. 2 - Impegni delle Parti

L'ASST si impegna:

- a osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 368/99 nonché dell'Osservatorio regionale;
- a osservare la normativa in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a garantire che la tipologia e il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Università si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 39 del d.lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica.

Art. 3 - Durata della formazione extra rete formativa

Il periodo di formazione specialistica extra rete ha durata di 2 mesi, dall'1 luglio 2025 al 31 agosto 2025.

La formazione extra rete del medico in formazione specialistica potrà essere oggetto di proroga, con scambio di lettere tra le Parti da trasmettere tramite PEC fermo restando il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi.

Art. 4 - Finalità della formazione extra rete

La formazione extra rete del medico in formazione specialistica è regolata espressamente dal progetto formativo individuale come meglio esplicitato al successivo art. 6.

L'attività del medico in formazione specialistica ha una finalità esclusivamente formativa; pertanto l'impiego del medico in formazione specialistica presso l'ASST non comporta il sorgere di alcun rapporto di lavoro, mirando unicamente al raggiungimento dell'assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività indicate nel progetto formativo individuale.

Per tale motivo, è vietato l'impiego del medico in formazione specialistica per sopperire a eventuali carenze di organico della struttura e per svolgere mansioni che richiedano la totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 5 - Monitoraggio della formazione extra rete

L'attività di formazione specialistica è seguita e verificata dal tutor responsabile delle attività di tirocinio, dott. Cleber Garcia Parra, dirigente medico in servizio presso la SC



Ortopedia e traumatologia e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente.

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al direttore della scuola di riferimento l'avvenuta frequenza o le eventuali irregolarità non appena ne abbia conoscenza.

Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del tutor designato al direttore della scuola di specializzazione di afferenza.

In caso di mutamento della persona del tutor e/o del direttore della SC Ortopedia e traumatologia ove si svolge la formazione specialistica extra rete, i cui nominativi risultano nel progetto formativo individuale, quest'ultimo continuerà a esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza.

Art. 6 - Progetto formativo individuale

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della scuola, il medico in formazione specialistica svolge le attività indicate nel progetto formativo individuale, come deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della scuola stessa.

Il direttore della SC Ortopedia e traumatologia ove si svolgerà la formazione extra rete e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dal medico in formazione specialistica nei confronti del Consiglio della scuola di specializzazione. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal direttore della SC Ortopedia e traumatologia e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 7.

Art. 7- Obblighi del medico in formazione specialistica

Il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività di tirocinio indicate nel progetto formativo individuale e si impegna a osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza di cui al successivo art. 9.

È altresì obbligatoria l'osservanza del Codice di comportamento adottata dall'ASST e consultabile al link: <http://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento>.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per



la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 – Sicurezza e sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e, in particolare:

- l'ASST fornirà all'Esperto di radioprotezione dell'Università (dott.ssa Isidora Ielo, mail isidora.ielo@unime.it) le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 l'Esperto di radioprotezione dell'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione



specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificata "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 10 - Trattamenti dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati del medico che svolge attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi



eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 11 - Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 12 Mensa e uniformi

L'ASST assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti aziendali.

Art. 13 - Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 14 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, del DPR 16 ottobre 1972 n. 642, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/72, con autorizzazione del 4 giugno 2010, prot. n. 2010/67760.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 15 - Norma finale



Università
degli Studi di
Messina

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Università degli studi di Messina

La Rettrice

prof.ssa Giovanna Spatari

ASST Papa Giovanni XXII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 351/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/06/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
